

INTERVENTO

dell'Ispettore Nazionale del
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana

(Roma, 21 dicembre 2011)

presso il

Senato della Repubblica
4[^] Commissione Camera

nell'ambito della

Indagine conoscitiva sul Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (C.R.I.)

Introduzione

Innanzitutto desidero esprimere un sincero ringraziamento per il privilegio offerto al sottoscritto, quale vertice del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, di avere la possibilità di mettere a disposizione un contributo conoscitivo della particolare realtà che caratterizza l'istituzione militare della CRI.

Presentazione

L'Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, come previsto dalla legge n.1 del 2005 e dall'art. 1683 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, su designazione del Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Chi vi parla ha avuto l'onore di essere stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2010 registrato alla Corte dei Conti il 5 novembre 2010 (Reg. 18, Fgl. 28).

Premessa

La Croce Rossa Italiana, in virtù delle convenzioni internazionali ed in forza delle leggi nazionali¹ per il funzionamento dei suoi servizi, dispone, per l'assolvimento dei compiti di emergenza del tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, di un Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate.

Origini storiche, evoluzione normativa e interventi operativi nei vari contesti

Come noto il Corpo Militare della CRI ha accompagnato praticamente tutte le fasi storiche della Nazione dalla sua Unità ad oggi, essendo stato sempre presente al servizio delle Istituzioni ed a favore dei bisognosi. Per le medesime esigenze di ristrettezza dei tempi a disposizione, risulterebbe impossibile esporre, come doveroso, tutti gli argomenti che testimoniano storicamente l'evoluzione del Corpo e quindi, per gli approfondimenti del caso, rimando alla **SCHEDA 1** degli atti depositati in data 16 giugno 2011 presso la 12^a Commissione Igiene e Sanità del Senato (indicazione che vale anche per tutti successivi documenti richiamati come SCHEDA e TAVOLA).

¹ Art. 1626 del "Codice dell'ordinamento militare"

Compiti

Il Corpo Militare, ai sensi della normativa di Legge vigente, esplica le proprie attività istituzionali sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

In tempo di guerra il Corpo militare:

- provvede all'assistenza, allo sgombero e alla cura dei feriti e delle vittime, tanto civili quanto militari;
- organizza ed esegue misure di difesa sanitaria antiaerea;
- disimpegna il servizio di ricerca e assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e dei rifugiati;
- svolge attività di assistenza sanitaria in relazione alla difesa civile.

In tempo di pace il Corpo militare:

- provvede al mantenimento e alla gestione dei Centri di mobilitazione e delle Basi logistiche; cura la custodia e il mantenimento delle dotazioni sanitarie;
- provvede all'addestramento e all'aggiornamento del proprio personale;
- si occupa della diffusione del diritto internazionale umanitario e delle norme di pronto soccorso sanitario tra il personale delle FF.AA.;
- concorre al servizio di assistenza sanitaria nel caso di grandi manifestazioni ed eventi, nonché per esercitazioni militari;
- è impiegato in caso di calamità naturali o disastri con funzioni di protezione civile;
- per svolgere le funzioni di soccorso sanitario di massa, in guerra come in caso di catastrofe, il Corpo opera attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati.

Organizzazione

Attualmente il Corpo Militare è organizzato territorialmente in un Ispettorato Nazionale sito in Roma (Via Luigi Pierantoni, 5 - 00146 Roma), in 11 Centri di Mobilitazione (Torino, Milano, Genova, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari), in Nuclei Arruolamento e Attività Promozionale a livello locale (N.A.A.Pro.), in Centri Operativi Deposito Addestramento Militare (C.O.D.A.M.) e in Formazioni Sanitarie Campali compresi i Nuclei Operativi di Pronto Impiego (N.O.P.I.) (vedasi **TAVOLE A, B e C**).

Personale

Gli appartenenti al Corpo Militare iscritto nei ruoli, *“escluso il personale dell’assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari”*.

Ai sensi dell’art. 985, comma 2 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 *“il personale chiamato in servizio, porta le stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico militare”*.

Il Corpo è composto da un contingente di personale in servizio continuativo, richiamato in servizio e da un serbatoio di personale in congedo (vedasi **TAVOLA D**), arruolato su base volontaria e altamente specializzato: medici, odontoiatri, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori. Gli iscritti nei ruoli in congedo del Corpo sono circa **20.000**, richiamabili per addestramento, impieghi operativi o amministrativi in occasione delle molteplici esigenze istituzionali.

Ordinariamente gran parte del personale del Corpo militare è in posizione di congedo ed è richiamato in servizio attivo, con precetto, al verificarsi di particolari emergenze nazionali o estere, ovvero per formazione e addestramento.

Il contingente di personale militare in servizio continuativo, che rappresenta circa il 4% del totale della forza del Corpo, è preposto ad assicurare sia la gestione dell’Unità centrale e territoriali (dell’Ispettorato Nazionale e Centri di Mobilitazione) che a supportare, su tutto il territorio nazionale, le molteplici attività della Croce Rossa Italiana nonché degli Enti militari e civili richiedenti (vedasi **TAVOLA E**)

Il personale del Corpo Militare C.R.I. in servizio continuativo, assunto a tempo indeterminato, è profondamente radicato nella struttura organizzativa dell’Ente di cui costituisce un elemento fondamentale, oltre che per i servizi ausiliari delle Forze Armate anche per l’attività amministrativa e per i servizi in ambito socio-sanitario (vedasi **TAVOLE F e G**) somministrati sia come attività istituzionale sia in regime convenzionale.

Operatività del Corpo

Il Corpo Militare, per l’espletamento dei servizi istituzionali connessi all’ausiliarità alle FF.AA., dispone di una serie di unità sanitarie campali e mezzi di livello tecnologicamente elevato in rapporto agli standard richiesti per i moderni impieghi operativi nei vari teatri.

I numerosi impieghi di unità operative del Corpo, sono stati possibili negli anni, sia in ambito ausiliario delle FF.AA. che non (vedasi **TAVOLE H ed I**) grazie alla disponibilità di una serie di dotazioni logistiche, dettagliatamente descritte nella **SCHEDA 2** e nella **TAVOLA L**. L’elevato profilo degli assetti disponibili è

testimoniato da una notevole serie di richieste di concorso pervenute dalle FF.AA./Corpi dello Stato e puntualmente ed efficacemente soddisfatte dal Corpo (vedasi **SCHEDA 3**).

Funzioni e rapporti nell'Ente CRI

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del vigente Regolamento di organizzazione e di funzionamento della CRI l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare è struttura che opera negli ambiti che la Legge riserva al Corpo Militare, in modo integrato con la struttura organizzativa dell'Associazione ferme restando le competenze del Direttore Generale. L'art. 20 dello stesso Regolamento prevede che l'Ispettore Nazionale nell'ambito delle funzioni ausiliarie, esercita le proprie funzioni con ampia autonomia, e risponde, nei limiti previsti dalla Legge, direttamente al Presidente Nazionale². L'Ispettore Nazionale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Presidente Nazionale, assicura un ottimale utilizzo delle risorse assegnate all'Ispettorato nonché un efficiente gestione della struttura organizzativa affidata alla sua diretta responsabilità.

Aspetti contabili e finanziari

Alla luce della normativa vigente il bilancio della Croce Rossa è unico e la predisposizione, sia di quello di previsione che del consuntivo, ricade sotto le competenze del Direttore Generale dell'Ente. Per ciò che specificatamente attiene la gestione dei fondi derivanti dal contributo ordinario del Ministero della Difesa, va osservato che tali fondi devono rimanere ovviamente vincolati alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei Corpi CRI ausiliari delle FF.AA., al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.

Al riguardo giova richiamare l'art. 11, comma 2 lett. e) del Regolamento di organizzazione e di funzionamento della CRI (sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che prevede, tra le competenze dell'Ispettore Nazionale del Corpo Militare, la proposizione al Presidente Nazionale della CRI di un piano annuale relativo all'acquisto di beni e servizi e forniture finanziati con fondi del Ministero della Difesa e finalizzati all'organizzazione delle funzioni ausiliarie attribuite al Corpo Militare.

E' opportuno evidenziare, quindi, che le competenze attribuite al vertice del Corpo Militare della CRI nella sfera finanziaria, stante la previsione di un Centro di Responsabilità Amministrativa in capo a un Dirigente civile dell'Ente CRI, attengono esclusivamente alla pianificazione delle spese nell'ambito dei relativi capitoli di pertinenza, in quanto ogni effettiva determinazione di natura gestionale non è prevista attraverso provvedimenti a firma dello stesso vertice militare.

² vds Art. 273 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Quest'ultimo aspetto è stato recentemente oggetto di particolare attenzione da parte del competente organo ispettivo del Ministero della Difesa che nell'autunno del 2009 ha compiuto un'ispezione amministrativo-contabile presso la CRI.

Relativamente allo specifico tema in trattazione - ovvero l'iter di emanazione del Decreto delegato *ex lege* 183/2010, con particolare riferimento alla riorganizzazione della C.R.I. il cui schema di decreto contiene una specifica norma sul Corpo Militare (in materia di stato, avanzamento e impiego del personale) - è evidente che il sottoscritto - in qualità di parte destinataria del provvedimento legislativo stesso, in quanto vertice del Corpo Militare, si trova nella condizione di poter esprimere alcune considerazioni tecniche sullo schema, fermo restando il pieno rispetto delle valutazioni sin qui operate da una serie di funzionari istituzionalmente preposti e di autorità politiche che si sono finora espresse al riguardo.

Come detto, le considerazioni del vertice del Corpo possono limitarsi esclusivamente alla realtà che viene a concretizzarsi nei confronti degli appartenenti al Corpo Militare e ciò anche alla luce dell'espressa previsione contenuta nella citata legge delega (art.2, comma 2) la quale prevede, non a caso, esclusivamente per la Croce Rossa il coinvolgimento del Ministero della Difesa (la norma infatti recita: "***nonché con il Ministero della Difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla CRI***").

Ebbene, è proprio da questo coinvolgimento del Ministero della Difesa, previsto dal Legislatore, che intendo partire per constatare, con tutta evidenza, che la posizione tecnica sulla norma riguardante il Corpo Militare (**art. 4**) risulta giunta ad una formulazione sostanzialmente mutata rispetto alla stesura originaria - molto meno penalizzante - sulla quale, invece, per quanto a conoscenza del sottoscritto, si era già pronunciato il Ministero della Difesa.

Mi riferisco nello specifico:

- alla sostituzione della parola "**ruolo**" (precedentemente prevista) con la parola "**contingente**" dicitura quest'ultima che, certamente, non soddisfa gli appartenenti al Corpo, atteso che, con la contestuale soppressione del ruolo C.R.I. attualmente esistente per effetto della legge 730 del 1986, un numero di militari della C.R.I. che oggi vi appartengono - ancorché ad esaurimento - andrebbero a registrare una ingiusta *diminutio* di garanzie nel loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione dalla quale dipendono da circa 30 anni, durante i quali, peraltro, hanno dovuto spesso intraprendere iniziative legali per tentare di vedersi riconosciuti dei diritti che invece paritetiche categorie di lavoratori con le stellette si vedono normalmente riconosciuti per effetto di cadenzate emanazioni normative;
- alla delicatissima e angosciata situazione di circa 350 dipendenti militari e conseguentemente delle relative Famiglie che, a fronte della nuova formulazione della norma in argomento, non risultando più all'interno del contingente (prim'ancora ruolo) ad esaurimento (previsto per altre circa 850 unità

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) sarebbero esposti - dopo periodi di servizio, in alcuni casi di oltre 10 anni - a gravi incertezze di lavoro, in quanto il loro rapporto a tempo determinato potrebbe interrompersi improvvisamente, a fronte di possibili cessazioni di regimi convenzionali o altri problemi di carattere finanziario che potrebbero investire l'Ente a seguito delle mutazioni giuridiche ed organizzative dello stesso.

Alla luce di quanto emerge dallo stesso intervento del Signor Sottosegretario Magri, presso la IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in data 6 dicembre u.s., posso supporre che le valutazioni che hanno portato a rivedere *in pejus* il collocamento di questi 350 dipendenti, abbia avuto origine e fondamento nella situazione generale in cui versa la problematica sociale del "preariato" e ciò sulla base di aspetti di natura finanziaria che sottendono al fenomeno. Tuttavia ritengo doveroso evidenziare che questa tipologia di personale, in ragione dello status militare rivestito, appare particolarmente esposta sotto il profilo della stabilità lavorativa in quanto non gode della possibilità di essere tutelata a livello sindacale né prende parte alla fase della concertazione derivante dal processo di formazione normativa dei provvedimenti contrattuali degli altri militari. Tale situazione deve essere considerata quale particolare realtà non perfettamente sovrapponibile al "preariato" in generale .

In definitiva, sulla norma in questione, **chiedo** che i competenti organi parlamentari valutino la possibilità di formulare i loro rilievi finalizzati ritornando alla stesura originaria del Ministero della Difesa che di seguito indico:

- reintroduzione della parola "ruolo" rispetto alla parola "contingente";
- reinserimento delle 346 unità nel ruolo ove è stata prevista la presenza della totalità del personale militare in servizio nella CRI (anche previa selezione come era stato proposto).

Ritengo doveroso offrire un altro contributo di pensiero - questa volta in forma più ampia rispetto ai margini di intervento che probabilmente sono consentiti in questa sede - sempre relativamente alla norma di che trattasi e cioè al fatto che la stessa, di fatto, comporta una vera e propria "chiusura" del Corpo dopo un trascorso di 145 anni in cui ha operato in modo benemerito (si rinnova l'invito a consultare gli atti depositati al Senato) di cui ne sono testimonianza i molteplici riconoscimenti nazionali ed internazionali della nostra Bandiera.

La realtà degli appartenenti al Corpo è fortemente radicata nel tessuto sociale del Paese. La legge consente, allo stato attuale, di disporre di una forza di circa 40.000 uomini - attualmente ce ne sono circa la metà distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale i quali, in assenza di un nucleo benché minimo, preposto al funzionamento della struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo (peraltro richiesta in tempi rapidissimi e con alta efficienza - attesi i compiti di soccorso attraverso uomini, materiali e mezzi) non troverebbe più adeguato sostegno logistico e amministrativo determinando conseguenti criticità.

Ebbene, purtroppo la previsione di un solo contingente ad esaurimento, senza alcuna alimentazione, corrisponde, di fatto, alla chiusura, in pochi anni, del Corpo. Anni che, evidentemente saranno caratterizzati da un sempre maggiore decremento di risorse umane (per evidenti ragioni anagrafiche) comportando, a mio parere, un contenimento della spesa esclusivamente nel breve termine, determinando invece un certo aggravio di oneri nel medio lungo termine, assodato che risulterebbe impossibile assicurare gli stessi standard di efficienza o anche quelli minimi attraverso l'impiego di un numero costantemente inferiore di uomini. Si aggiunga che, in quest'ultimo caso, tale situazione comporterebbe un certo depauperamento delle strutture a quel punto non più mantenibili in efficienza (meno spesa da un lato e più costi su materiali e mezzi e più dispersione in rapporto agli investimenti degli anni precedenti dall'altro).

In definitiva, pur consapevole delle motivazioni di bilancio che hanno portato a considerare questa prospettiva di esaurimento, ritengo doveroso segnalare che, in assenza di una benché minima alimentazione di personale effettivo (le ultime selezioni per il servizio continuativo risalgono a circa 20 anni orsono) la responsabilità di una scelta così restrittiva come quella attuale comporterebbe seri interrogativi a fronte dei problemi gestionali conseguenti.

Auspico quindi un impegno istituzionale finalizzato ad un prossimo intervento normativo nel presente quadro o in altro che sarà ritenuto tecnicamente e politicamente perseguibile, attraverso il quale si possa giungere finalmente all'introduzione di una disciplina organica del personale in servizio nel Corpo Militare della CRI, al pari di quanto previsto per altre categorie di dipendenti con medesimo status impiegati nei medesimi contesti operativi.

Ringraziando dell'attenzione dedicata mi pongo a disposizione della Presidenza per gli interrogativi che verranno eventualmente posti.